

DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2020

203/2020/S/IDR

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1114^a riunione del 9 giugno 2020

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- gli artt. 68 e 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto legge 18/2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedura di raccolta dati in materia di servizio

- idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazioni dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 523/2014/R/idr, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per talune gestioni operanti nel territorio della Regione Calabria, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 523/2014/R/idr);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr), nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” e s.m.i. (di seguito: MTI-2);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 627/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 627/2017/E/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 738/2017/R/idr, recante “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dalla Regione Calabria per il secondo periodo regolatorio 2016-2019” (di seguito: deliberazione 738/2017/E/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 11 luglio 2018, DSAI/48/2018/idr

FATTO

1. Con deliberazione 627/2017/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), destinatari di provvedimenti di esclusione dall’aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d’ufficio, per accertare l’applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all’utenza dal 1 gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UII.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 6 e 7 febbraio 2018, una verifica ispettiva presso il Comune di Palmi (RC), gestore del servizio di fognatura e depurazione entro l’omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della Regione Calabria (di seguito: ATO Calabria).
3. Dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che il Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina (di seguito: Consorzio Vina), gestore del servizio di acquedotto nei Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara (quest’ultimo limitatamente alla frazione di Sant’Anna), ricompreso nel territorio dell’ATO Calabria:
 - i. in violazione della deliberazione 523/2014/R/idr, non avrebbe osservato (anche mediante i debiti conguagli) l’esclusione dall’aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2015 approvata dall’Autorità anche per i Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara; in particolare, il Consorzio Vina, nelle fatture emesse successivamente alla pubblicazione della deliberazione 523/2014/R/idr, non avrebbe disapplicato gli incrementi delle quote fisse del servizio di acquedotto, approvati a far data dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 23 maggio 2013 e fatturati, alle utenze domestiche e industriali dei citati Comuni consorziati, dal secondo trimestre del 2013 in poi (punto 2.2. e documenti 2.2.b, 2.2.c e 2.2.d. allegati alla *check list*);
 - ii. in violazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr, non avrebbe determinato correttamente, con le deliberazioni dell’Assemblea Consortile n. 3 del 31 marzo 2017 e n. 6 del 24 maggio 2017, le tariffe del servizio di acquedotto, applicate nel secondo trimestre 2017, alle utenze domestiche ed industriali del Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara (limitatamente alla frazione di Sant’Anna); in particolare, il Consorzio Vina avrebbe applicato corrispettivi per il servizio di acquedotto non determinati secondo i criteri previsti dal metodo tariffario dall’Autorità e comunque difformi anche da quelli provvisoriamente proposti dalla Regione Calabria con il decreto n. 3830 del 10 aprile 2017 (di seguito: decreto 3830/17) (punto 2.2. e documenti 2.2.b, 2.2.c e 2.2.d allegati alla *check list*);
 - iii. alla data della verifica ispettiva, non aveva ancora provveduto ad emettere fatture successive alla deliberazione 738/2017/R/idr dalle quali poter accertare l’avvenuto adempimento dell’esclusione dall’aggiornamento tariffario per il

- periodo regolatorio 2016-2019, previsto dalla delibera stessa (punto 2.2. e documenti 2.2.b, 2.2.c e 2.2.d allegati alla *check list*);
- iv. in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, non avrebbe mai applicato nelle fatture la componente UII agli utenti del Comune di Palmi, come ammesso dallo stesso Comune in sede di verifica ispettiva (punto 3.1 della *check list*);
 - v. in violazione dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, fatturerebbe dal 2012, per conto del Comune di Palmi, i corrispettivi relativi al servizio di depurazione agli utenti del Comune stesso non allacciati alla pubblica fognatura e, quindi, non asserviti al relativo impianto di depurazione (punto 1.2 della *check list*).
4. Inoltre, dagli elementi acquisiti nell'ambito della citata verifica ispettiva, non risultavano cessate le condotte relative alle contestazioni in merito alla non corretta applicazione del metodo tariffario dell'Autorità, all'attuazione della prescritta esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui alla deliberazione 523/2014/R/idr, alle utenze domestiche e industriali dei Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara (limitatamente alla frazione di Sant'Anna), alla mancata fatturazione della componente tariffaria UII agli utenti del Comune di Palmi nonché all'errata applicazione della tariffa di depurazione agli utenti del Comune di Palmi non asserviti al relativo impianto, con perdurante lesione del diritto degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti.
 5. Pertanto, con determinazione DSAI/48/2018/idr, è stato avviato, nei confronti del Consorzio Vina, un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95.
 6. Con la medesima determinazione, in considerazione di quanto rilevato al punto *sub iii*, è stata formulata al Consorzio Vina, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, una richiesta di informazioni e documenti di fatturazione idonei a dimostrare l'adempimento alle prescrizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui alla deliberazione 738/2017/R/idr.
 7. A tale richiesta il Consorzio Vina non ha fornito alcun riscontro.
 8. Con nota del 29 gennaio 2020 (prot. Autorità 3007), il Responsabile del procedimento ha formulato al Consorzio Vina un'ulteriore richiesta di informazioni finalizzata a conoscere lo stato delle attività poste in essere successivamente alla comunicazione della determinazione DSAI/48/2018/idr, volte:
 - all'attuazione, anche mediante i dovuti conguagli, delle deliberazioni 523/2014/R/idr e 738/2017/R/idr, di esclusione dell'aggiornamento tariffario, per gli anni dal 2012 ad oggi (violazione *sub i*. e punto *sub iii*.);
 - alla corretta applicazione, alle utenze domestiche ed industriali dei Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara (limitatamente alla frazione di Sant'Anna), del metodo tariffario dell'Autorità in merito al servizio di acquedotto (violazione *sub ii*.);
 - all'applicazione, per gli utenti del Comune di Palmi, della componente tariffaria UII per gli anni 2013 ad oggi nonché al versamento alla Cassa per i servizi

- energetici e ambientali (di seguito anche Cassa o CSEA) degli importi derivanti dall'applicazione della citata componente UI1 (violazione *sub iv.*);
- alla disapplicazione della tariffa di depurazione e/o alla restituzione dei relativi importi indebitamente fatturati dal 2012 in poi, agli utenti del Comune di Palmi non asserviti dal servizio di depurazione (violazione *sub v.*).
9. Anche a tale comunicazione il Consorzio Vina non ha dato riscontro.
 10. L'11 febbraio 2020 CSEA ha inviato all'Autorità una nota (acquisita con prot. Autorità 4875) con la quale ha comunicato che, allo stato, il Consorzio Vina risulta totalmente inadempiente nei confronti della CSEA per quanto concerne i versamenti originati dall'applicazione della componente tariffaria UI1.
 11. Nel corso dell'istruttoria il Consorzio Vina non ha presentato memorie difensive.
 12. Con nota 6 marzo 2020 (prot. Autorità 8323), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
 13. Con comunicazione del 30 marzo 2020 (prot. Autorità 10865), il Consorzio Vina ha trasmesso una memoria difensiva, con allegata documentazione.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Contesto normativo

14. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex CIPE e, in particolare, all'articolo 2, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito che sono esclusi dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2013 i gestori del SII che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano adottato la Carta dei servizi.
15. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015). L'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr ha prescritto, per gli anni 2014-2015, l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per le gestioni che, alla data del 31 gennaio 2014 o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità recanti, per gli anni 2012-2013, l'esclusione dall'aggiornamento tariffario, non abbiano adottato la Carta dei servizi.
16. Con la deliberazione 523/2014/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario per il periodo regolatorio 2012-2015 (ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 1) le gestioni indicate nell'Allegato C alla medesima deliberazione, tra cui i Comuni di Palmi (RC); Melicuccà (RC) e Seminara (limitatamente alla frazione di Sant'Anna) (RC), aderenti al Consorzio Vina che, alla data del 31 gennaio 2014, risultavano non aver adottato la Carta dei servizi.
17. Con la deliberazione 664/2015/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019, prevedendo all'articolo 10 specifiche cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1 gennaio 2016, sono tenuti ad

applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie (lett. *a*) e, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all'articolo 7, comma 6, della deliberazione 664/2015/R/idr, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 664/2015/R/idr anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 664/2015/R/idr (lett. *b*).

18. Con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (articolo 24, comma 1); l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1.
19. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 23 maggio 2013, il Consorzio Vina ha incrementato, a decorrere dal secondo trimestre del 2013, le quote fisse del citato servizio da euro 7,198 a euro 10,50 a trimestre per gli utenti domestici e da euro 7,698 a euro 12 a trimestre per gli utenti industriali.
20. Con decreto 3830/17, la Regione Calabria, nello svolgimento delle funzioni di Ente di governo dell'ATO Calabria prima dell'attribuzione delle stesse all'Autorità Idrica della Calabria (AIC), ha approvato la proposta tariffaria del SII per gli anni 2016-2019, ritenuta successivamente, con la deliberazione 738/2017/R/idr, non conforme alla regolazione dall'Autorità.
21. Con la deliberazione 738/2017/R/idr, l'Autorità, ritenendo opportuno acquisire ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019, ha, altresì, escluso dall'aggiornamento tariffario per il medesimo periodo (ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 1) le gestioni indicate nell'Allegato A alla medesima deliberazione, tra cui il Consorzio Vina.
22. Con deliberazioni dell'Assemblea Consortile n. 3 del 31 marzo 2017 e n. 6 del 24 maggio 2017, il Consorzio Vina ha determinato le tariffe del servizio di acquedotto per i Comuni consorziati per l'anno 2017.
23. La sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 155, comma 1, primo periodo del d.lgs. 152/06, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di*

depurazione o questi siano temporaneamente inattivi". L'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr prevede che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del SII di applicare corrispettivi inerenti al servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue.

Argomentazioni svolte dal Consorzio Vina in fase decisoria

24. Con la memoria difensiva trasmessa il 30 marzo 2020 (prot. Autorità 10865), il Consorzio Vina, innanzitutto, ha giustificato la mancata risposta alle richieste di informazioni rivolte allo stesso dall'Autorità con la determinazione DSAI/48/2018/idr nonché con la nota del 29 gennaio 2020 adducendo problemi di coordinamento tra il Consorzio Vina e il Comune di Palmi nell'individuazione del soggetto sul quale incombesse il riscontro in questione.
Tale circostanza sarà presa in esame ai fini della quantificazione della sanzione, sotto il profilo della *personalità dell'agente*.
25. Il Consorzio Vina ha premesso, inoltre, di avere affidato ad un consulente, in data 28 febbraio 2020, l'incarico di supporto per la produzione della documentazione da inviare all'Autorità Idrica della Calabria (AIC) ai fini della predisposizione delle tariffe 2016-2019 per il completamento dell'*iter* istruttorio sospeso dalla delibera 738/2017/R/idr che ha escluso dall'aggiornamento tariffario per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari a 1, le gestioni di cui all'Allegato A alla delibera stessa (tra le quali il Consorzio Vina), nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria.
Il Consorzio Vina ha rappresentato la possibilità, alla luce di una prima interlocuzione con AIC, che l'*iter* di approvazione delle tariffe 2016-2019 e di aggiornamento biennale per gli anni 2018-2019 sia completato entro il mese di aprile 2020.
26. Il Consorzio ha pacificamente ammesso le violazioni contestategli *sub i.* e *ii.*, relative agli incrementi della quota fissa in vigenza del divieto di aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012-2015, disposto dalla deliberazione 523/2014/R/idr e alla variazione delle tariffe del servizio di acquedotto, nel secondo trimestre 2017, in modo non conforme ai criteri previsti dal metodo tariffario dall'Autorità e comunque difformi anche da quelli provvisoriamente proposti dalla Regione Calabria con il decreto n. 3830 del 10 aprile 2017 (di seguito: decreto 3830/17).
27. Riguardo alla deliberazione 738/2017/R/idr di cui al punto *iii.*, che ha disposto l'esclusione dall'aggiornamento tariffario, per il secondo periodo regolatorio, delle gestioni dell'ATO Calabria (tra le quali il Consorzio Vina) ed in relazione alla quale, alla data della verifica ispettiva, non era stato possibile accertare l'avvenuto adempimento non essendo stata emessa fatturazione successiva alla stessa, il Consorzio Vina ha dichiarato di aver provveduto ad emettere fatturazione posteriore alla delibera in questione a valere sul quarto trimestre 2017 e di aver applicato il

moltiplicatore tariffario pari a 0,9, avendo inteso che la contestazione sollevata dall’Autorità in sede di ispezione comportasse una penalizzazione con determinazione della tariffa d’ufficio.

In tale fatturazione, inizialmente, la quota fissa trimestrale sarebbe stata erroneamente intesa come annuale e, quindi, ridotta ad un quarto per ogni trimestre; poi, dal secondo trimestre 2019, la stessa sarebbe stata riportata al valore iniziale del 2015.

Il Consorzio ha allegato un prospetto relativo allo sviluppo “storico” delle tariffe applicate e le fatture emesse in relazione a due utenze, una domestica e l’altra industriale, già prese in esame in sede di verifica ispettiva, a dimostrazione della modalità di gestione della fatturazione. Nel definire confuso il modo di gestione della fatturazione agli utenti, il Consorzio ha precisato, tuttavia, che quest’ultima è stata comunemente cautelativamente determinata a favore dell’utente.

28. Per tutte e tre le contestazioni di cui sopra, il Consorzio ha riconosciuto dovuta la restituzione agli utenti degli eventuali costi addebitati in eccesso, rimettendo la stessa a un momento successivo alla predisposizione definitiva delle tariffe MTI-2 2016-2019 e del successivo aggiornamento biennale 2018-2019, e cioè alla prima fatturazione del 2020, secondo un preciso piano di restituzione da modulare a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte di AIC.
29. Con riferimento alla contestata mancata fatturazione agli utenti della componente tariffaria UI1 *sub iv.*, il Consorzio Vina ha rappresentato di avere provveduto alla suddetta fatturazione (richiamando, a supporto di quanto affermato, le fatture delle due tipologie di utenze allegate), recuperando progressivamente anche gli importi dovuti sin dal 2013. Il Consorzio ha dichiarato di avere provveduto, inoltre, a registrarsi presso il portale di CSEA e di avere ricevuto le relative credenziali in data 27 marzo 2020; il Consorzio ha precisato che è in corso l’inserimento sul portale dei dati sui consumi fatturati dal 2013 ad oggi per calcolare il *quantum* dovuto alla Cassa, per il quale chiederà una rateizzazione.
30. In relazione alla violazione *sub v.* circa la fatturazione, dall’anno 2012, per conto del Comune di Palmi, dei corrispettivi relativi al servizio di depurazione agli utenti del Comune stesso non allacciati alla pubblica fognatura e, quindi, non asserviti al relativo impianto di depurazione, il Consorzio ha confermato la condotta, precisando che *“il Comune ha dichiarato di svolgere gratuitamente per dette utenze un servizio di raccolta tramite auto-spurgo a chiamata e relativo smaltimento dei residui delle fosse settiche a dispersione (c.d. “pozzi neri”), in tal modo presupponendo adeguato il servizio reso e per il quale riteneva idoneo percepire il corrispettivo del servizio in bolletta”*. Non conoscendo l’esito delle valutazioni dell’Autorità in ordine alle argomentazioni del Comune di Palmi, il Consorzio Vina ha rappresentato di aver proseguito a fatturare i predetti corrispettivi ai sensi dell’art. 14 della “Convenzione per il trasferimento al Consorzio Acquedotto Vina del servizio di accertamento e riscossione dei canoni di fognatura e depurazione del Comune di Palmi” del 18 luglio 2002 che prevede che sia il Comune ad indicare al Consorzio le utenze escluse dalla fatturazione dei servizi di fognatura e depurazione.

Al riguardo, il Consorzio ha inteso precisare come lo stesso non sia autonomo nelle decisioni riguardanti la fatturazione in questione, ma vincolato da specifici obblighi assunti contrattualmente, il cui inadempimento potrebbe essere contestato dal Comune. Tuttavia, il Consorzio ha dichiarato che, al fine di non porre in essere un comportamento contrario alla regolazione, in data 26 marzo 2020, ha provveduto ad inviare una raccomandata al Comune di Palmi con richiesta di specifiche istruzioni in merito all'applicazione delle quote di depurazione alle utenze non allacciate alla pubblica fognatura e all'eventuale rimborso delle quote indebitamente applicate agli utenti dal 2012 in poi qualora non dovute; in mancanza di risposta da parte del Comune, il Consorzio ha manifestato l'intenzione di attivarsi in autotutela per disapplicare il corrispettivo di depurazione alle utenze che risultano non allacciate alla pubblica fognatura e per individuare un piano di rimborso ai medesimi utenti degli importi fatturati dal 2012 ad oggi, attribuendo a carico del Comune l'onere di restituzione.

Valutazioni dell'Autorità

In relazione alla violazione della deliberazione 523/2014/R/idr (violazione sub i)

31. Il Consorzio Vina si è reso responsabile della violazione della deliberazione 523/2014/R/idr, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva e come ammesso dallo stesso nella memoria difensiva trasmessa in data 30 marzo 2020, non ha osservato (anche mediante i debiti conguagli) l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2015 approvata dall'Autorità anche per i Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara; nello specifico, il Consorzio Vina, nelle fatture emesse successivamente alla pubblicazione della deliberazione 523/2014/R/idr, non ha disapplicato gli incrementi delle quote fisse del servizio di acquedotto, approvati a far data dalla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 23 maggio 2013 e fatturati, alle utenze domestiche e industriali dei citati Comuni consorziati, dal secondo trimestre del 2013 in poi (punto 2.2 e documenti 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c e 2.2.d allegati alla *check list*).
32. Poiché ad oggi – anche tenuto conto del carattere meramente programmatico di quanto affermato nella memoria difensiva del 30 marzo 2020 in ordine alla volontà di procedere alla restituzione agli utenti degli importi fatturati in eccesso – non risulta che il Consorzio Vina abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, affinché, il Consorzio Vina provveda ad adempiere, anche mediante i dovuti conguagli, alle prescrizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2015 di cui alla deliberazione 523/2014/R/idr.

In relazione alla violazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr (violazione sub ii)

33. Il Consorzio Vina si è reso, altresì, responsabile della violazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr, in quanto non ha determinato correttamente, con le citate deliberazioni dell'Assemblea Consortile nn. 3 e 6 del 2017, le tariffe del servizio di acquedotto, applicate nel secondo trimestre 2017 alle utenze domestiche ed industriali dei Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara (limitatamente alla frazione di Sant'Anna); in particolare, il Consorzio Vina ha applicato corrispettivi per il servizio di acquedotto non determinati secondo i criteri previsti dal metodo tariffario dall'Autorità e comunque difforni da quelli provvisoriamente proposti dalla Regione Calabria con il citato decreto 3830/17 (punto 2.2. e documento 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c e 2.2.d allegati alla *check list*).
34. Ad oggi non risulta che il Consorzio Vina abbia provveduto a cessare la condotta contestata, pur potendo, a tal fine, procedere alla restituzione agli utenti dei maggiori importi fatturati nel secondo trimestre 2017 mediante i dovuti conguagli nella fatturazione emessa successivamente alla deliberazione 738/2017/R/idr, che ha disposto, anche per il Consorzio Vina, l'esclusione dell'aggiornamento tariffario per il secondo periodo regolatorio 2016-2019.
35. Tenuto conto del carattere meramente programmatico di quanto affermato nella memoria difensiva del 30 marzo 2020 in ordine alla volontà di procedere alla restituzione agli utenti degli importi fatturati in eccesso, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, affinché, il Consorzio Vina provveda ad adempiere, anche mediante i dovuti conguagli, alla corretta applicazione, alle utenze domestiche ed industriali dei citati Comuni consorziati, del metodo tariffario dell'Autorità in merito al servizio di acquedotto.
Al fine di non duplicare l'ordine restitutorio degli importi fatturati in eccesso nel secondo trimestre 2017, lo stesso, stante l'esigenza di assicurare agli utenti la restituzione degli importi fatturati in eccesso dal Consorzio per tutto il secondo periodo regolatorio 2016-2019 in ragione della violazione della deliberazione 738/2017/R/idr (per le ragioni che si esporranno di seguito), sarà ricompreso nel più ampio ordine di cessazione della violazione della deliberazione 738/2017/R/idr di esclusione dell'aggiornamento tariffario per il periodo regolatorio 2016-2019 e, quindi, di restituzione agli utenti del SII degli incrementi tariffari applicati alle utenze domestiche e industriali dei Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara nel suddetto periodo.

In relazione alla violazione della deliberazione 738/2017/R/idr (violazione sub iii)

36. Con riferimento alla deliberazione 738/2017/R/idr, si evidenzia che, alla data della verifica ispettiva, il Consorzio Vina non aveva provveduto ad emettere fatture successive alla deliberazione 738/2017/R/idr, dalle quali poter accertare l'avvenuto

- adempimento all'esclusione dell'aggiornamento tariffario per il periodo regolatorio 2016-2019, previsto dalla delibera stessa (punto 2.2. e documenti 2.2.b, 2.2.c e 2.2.d allegati alla *check list*).
37. Per tale ragione, l'Autorità ha richiesto al Consorzio Vina, con la determinazione DSAI/48/2018/idr (punto 3 del dispositivo) nonché successivamente con la nota del 29 gennaio 2020, informazioni e documenti di fatturazione volti a dimostrare l'adempimento alle prescrizioni di cui alla deliberazione 738/2017/R/idr.
 38. Rimaste inevase le richieste di informazioni di cui al punto che precede, è alla luce delle affermazioni del Consorzio Vina di cui alla memoria del 30 marzo 2020, nonché della documentazione ad essa allegata, che deve ritenersi accertata la violazione della deliberazione 738/2017/R/idr.
 39. In primo luogo, occorre precisare che la prima fatturazione emessa dal Consorzio Vina successivamente alla deliberazione 738/2017/R/idr è quella relativa al terzo trimestre 2017; tale fatturazione fa applicazione dei corrispettivi deliberati dal Consorzio VINA con le citate deliberazioni dell'Assemblea Consortile nn. 3/2017 e 7/2017 e, pertanto, è del tutto analoga a quella del secondo trimestre 2017. Avendo applicato moltiplicatori tariffari superiori ad 1, la fatturazione relativa terzo trimestre del 2017 è, pertanto, avvenuta in violazione della deliberazione 738/2017/R/idr.
 40. Come precisato dal Consorzio Vina nella memoria depositata, dal quarto trimestre 2017 al primo trimestre 2019, il Consorzio ha applicato la decurtazione di circa il 10% rispetto alle tariffe applicate dal 2012 (la quale non era oggetto della citata deliberazione, ma che il Consorzio ha applicato avendo inteso che l'Autorità avesse imposto l'applicazione della tariffa d'ufficio), e *“addirittura di più fino a tutto il primo trimestre 2019 per una errata attribuzione della quota fissa a circa un quarto di quella originaria”*, riportando, invece, la quota fissa *“dal secondo trimestre 2019 al valore iniziale del 2015”*. Lo stesso prospetto sulle tariffe applicate depositato dal Consorzio Vina attesta che il valore della quota fissa, con decorrenza 31 marzo 2019, è tornato ad essere pari al 10,50 €/trimestre per le utenze domestiche e a 12 €/trimestre per le utenze industriali.
 41. Dai documenti di fatturazione emessi in seguito alla approvazione della deliberazione 738/2017/R/idr risulta, peraltro, che il Consorzio non abbia provveduto a ristabilire il moltiplicatore tariffario massimo pari ad 1 per i trimestri del secondo periodo regolatorio già fatturati in precedenza (per la precisione, quelli compresi dal primo trimestre del 2016 al secondo trimestre del 2017).
 42. Occorre inoltre precisare che, alla luce delle informazioni comunicate dal Consorzio, risulta che i corrispettivi applicati dal quarto trimestre del 2017 abbiano comportato un decremento delle tariffe rispetto a quelle previgenti (intese come addebito complessivo all'utente finale), sia con riferimento al periodo compreso tra il quarto trimestre del 2017 e il primo trimestre del 2019 (caratterizzato dall'applicazione di quote fisse ridotte in misura pari ad $\frac{1}{4}$ di quelle del 2015 e di quote variabili pari al 90% di quelle del 2012, queste ultime peraltro applicate rispetto a fasce di consumo ampliate rispetto alle precedenti) sia con riferimento al periodo dal secondo trimestre del 2019 in avanti (caratterizzato dall'innalzamento delle quote fisse ai livelli del

2015 e dal mantenimento delle quote variabili e delle fasce di consumo di cui si è appena detto).

43. In ragione di quanto sopra, e allo stato delle fatturazioni emesse dal Consorzio Vina, l'applicazione di moltiplicatori tariffari superiori ad 1 e, di conseguenza, la violazione della deliberazione 738/2017/R/idr appare limitata al periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il terzo trimestre del 2017.
44. Poiché ad oggi – anche tenuto conto del carattere meramente programmatico di quanto affermato nella memoria difensiva del 30 marzo 2020 in ordine alla volontà di procedere alla restituzione agli utenti degli importi fatturati in eccesso – non risulta che il Consorzio Vina abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, affinché, il Consorzio Vina provveda ad adempiere, anche mediante i dovuti conguagli, alle prescrizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui alla deliberazione 738/2017/R/idr per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, e, comunque, con riferimento ai trimestri per i quali i corrispettivi applicati abbiano effettivamente comportato una maggiorazione degli addebiti per gli utenti rispetto a quelli previgenti.

In relazione alla violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr (violazione sub iv)

45. Il Consorzio Vina si è reso responsabile della violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr, in quanto, come ammesso in sede di verifica ispettiva (punto 3.1 della *check list*) e nella memoria difensiva del 30 marzo 2020, non ha applicato, dal 2013 al secondo trimestre 2017, la componente UI1 ai clienti finali. Nella fase decisoria del presente procedimento, il Consorzio Vina ha documentato (con la trasmissione di fatture emesse in relazione rispettivamente ad un'utenza domestica e ad un'utenza per usi industriali) di avere provveduto, a decorrere dal terzo trimestre 2017, alla fatturazione ai clienti finali della componente UI1 (nonché progressivamente anche di quanto dovuto a tale titolo a partire dall'anno 2013), e dunque, in ritardo.
Il Consorzio Vina ha dichiarato, inoltre, che sta procedendo ad inserire sul portale di CSEA (al quale, nel frattempo, ha provveduto a registrarsi) i dati sui consumi fatturati dal 2013 al fine di calcolare il *quantum* dovuto alla stessa CSEA.
46. Alla luce del contenuto della memoria difensiva del 30 marzo 2020, risulta che il Consorzio Vina ha provveduto a cessare la condotta contestata in relazione alla mancata applicazione, per gli utenti del Comune di Palmi, della componente tariffaria UI1, fermo restando che il ritardato versamento alla CSEA degli importi derivanti dall'applicazione della citata componente UI1 - che il Consorzio dichiara essere in corso di quantificazione - comporta l'applicazione del comma 5 dell'articolo 24 della deliberazione 6/2013/R/idr che definisce il tasso di interesse di mora applicato da CSEA.

In relazione alla violazione dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr (violazione sub v)

47. Il Consorzio Vina – tenuto anche conto della quota maggioritaria di partecipazione del Comune di Palmi pari 40/49 – si è reso responsabile della violazione dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, in quanto ha fatturato dal 2012 in poi, per conto del Comune stesso, i corrispettivi relativi al servizio di depurazione agli utenti del Comune medesimo non allacciati alla pubblica fognatura e quindi non asserviti al relativo impianto di depurazione (punto 1.2 e documento 1.1.a allegato alla *check list*).
48. Risulta priva di fondamento l'argomentazione difensiva del Consorzio secondo la quale, lo stesso, in adempimento della “Convenzione per il trasferimento al Consorzio Acquedotto Vina del servizio di accertamento e riscossione dei canoni di fognatura e depurazione del Comune di Palmi” del 18 luglio 2002, avrebbe fatturato detti corrispettivi in assenza di diverse indicazioni da parte del Comune di Palmi e al fine di non incorrere nell'inadempimento della predetta Convenzione. Benché il Consorzio Vina riscuota la tariffa del servizio di depurazione presso gli utenti per trasferirla al Comune (soggetto titolare del servizio di depurazione), la violazione in esame è comunque imputabile al primo, tenuto conto che il Consorzio Vina costituisce la controparte contrattuale degli utenti, ai quali emette le fatture, e, pertanto, rappresenta uno dei soggetti tenuti, in quanto corresponsabili, alla restituzione agli utenti delle somme riscosse. Poiché ad oggi – anche tenuto conto del carattere meramente programmatico di quanto affermato nella memoria difensiva del 30 marzo 2020 in ordine alla volontà di procedere alla disapplicazione del corrispettivo di depurazione alle utenze che non risultano allacciate alla pubblica fognatura e di restituzione agli utenti degli importi indebitamente fatturati (attribuendo il relativo onere a carico del Comune) qualora il Comune di Palmi non riscontri la richiesta di indicazioni rivoltagli dal Consorzio – non risulta che il Consorzio Vina abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, affinché, il Consorzio Vina provveda alla disapplicazione della tariffa di depurazione e alla restituzione dei relativi importi indebitamente fatturati dal 2012 in poi agli utenti del Comune di Palmi non asserviti dal servizio di depurazione.

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

49. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

50. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Consorzio Vina ha violato alcune disposizioni in materia di regolazione tariffaria del SII. In particolare, il Consorzio Vina con le violazioni contestate *sub* i., ii., iii., iv. e v. ha leso il diritto degli utenti serviti all'esatta conoscenza e alla corretta determinazione e applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti. In merito a tale profilo, occorre evidenziare che – anche in considerazione di quanto dichiarato dal Consorzio Vina nella memoria difensiva del 30 marzo 2020 – non sussistono ad oggi elementi per ritenere cessate le condotte contestate *sub* i., ii, iii. e v. Si dà atto, invece, della circostanza che la componente UI1 è stata, sia pure con ritardo, fatturata ai clienti finali, secondo le modalità di cui al punto 45.
51. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione non risultano circostanze rilevanti.
52. Con riferimento al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che la mancata risposta da parte del Consorzio Vina alle richieste di informazioni in merito all'attuazione della deliberazione 738/2017/R/idr formulate dall'Autorità, con la determinazione DSAI/48/2018/idr nonché con la nota del 29 gennaio 2020, è stata giustificata dal Consorzio, con la memoria trasmessa nella fase decisoria del procedimento, da problemi di coordinamento tra il Consorzio Vina e il Comune di Palmi nell'individuazione del soggetto sul quale incombeva il riscontro in questione.
- Sebbene la ragione esposta dal Consorzio Vina non risulti apprezzabile, tenuto conto che in quanto soggetto destinatario delle richieste di informazioni formulate dall'Autorità, e, soprattutto, nei confronti del quale è stato avviato il presente procedimento sanzionatorio e prescrittivo, non potesse risultare dubbio che il Consorzio Vina vi desse riscontro prescindendo dall'eventuale incompiutezza delle valutazioni relative ai rapporti con il Comune di Palmi, non si procede a valorizzare in senso negativo per il Consorzio, nella quantificazione della sanzione, quello che integra un ritardo nella cooperazione all'attività istruttoria dell'Autorità.
53. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dal conto del bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 del Consorzio Vina (doc. 1.2.b. allegato alla *check list*) risultano ricavi, in relazione al servizio di acquedotto, per 1.091.006,74 euro.
54. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 79.060 (settantanovemilasesanta/00), di cui euro 71.660 (settantunomilaseicentossanta/00) per la violazione della deliberazione 523/2014/R/idr, dell'art. 9, comma 1, lettera a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr, della deliberazione 738/2017/R/idr e dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr ed euro 7.400 (settemilaquattrocento/00) per la violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina, nei termini di cui in motivazione, della deliberazione 523/2014/R/idr; dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr; della deliberazione 738/2017/R/idr; dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr e dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr.
2. di irrogare, nei confronti del Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 79.060 (settantanovemilasessanta/00), di cui euro 71.660 (settantunomilaseicentosessanta/00) per la violazione della deliberazione 523/2014/R/idr, dell'art. 9, comma 1, lettera a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr, della deliberazione 738/2017/R/idr e dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr ed euro 7.400 (settemilaquattrocento/00) per la violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr.
3. di ordinare al Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a) di adempiere le prescrizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012-2015 di cui alla deliberazione 523/2014/R/idr e di disporre la restituzione agli utenti del SII, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, degli incrementi delle quote fisse della tariffa di acquedotto applicati alle utenze domestiche e industriali dei Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara (limitatamente alla frazione di Sant'Anna) dal secondo trimestre 2013 al quarto trimestre 2015 (compreso);
 - b) di adempiere le prescrizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario provvisoriamente per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 di cui alla deliberazione 738/2017/R/idr e di disporre la restituzione agli utenti del SII, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, degli incrementi tariffari applicati alle utenze domestiche e industriali dei Comuni consorziati di Palmi, Melicuccà e Seminara (limitatamente alla frazione di Sant'Anna) e, comunque, con riferimento ai trimestri per i quali i corrispettivi applicati abbiano effettivamente comportato una maggiorazione degli addebiti per gli utenti rispetto a quelli previgenti;
 - c) di disapplicare la tariffa di depurazione e di restituire, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli importi indebitamente fatturati dal 2012 in poi agli utenti del Comune di Palmi non allacciati alla pubblica fognatura e, quindi, non asserviti al relativo impianto di depurazione;
 - d) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione.

4. di ordinare al Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
6. di ordinare al Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina di comunicare l’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
7. di notificare il presente provvedimento al Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina (C.F. 00122530801) mediante pec all’indirizzo acquedottovina@pec.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

9 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini